

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, 13 Luglio 2010

TRASMISSIONE VIA E-MAIL/FAX

**Circolare n. 3/2010**

**Oggetto: Circolare di aggiornamento in materia fiscale.**

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa sulle ultime novità in ambito fiscale, alcune previste dal “decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, in riferimento alle quali ci permettiamo di precisare che trattasi di una prima interpretazione della norma introdotta, la quale potrebbe subire modifiche più o meno rilevanti in sede di conversione in legge.

Sarà comunque nostra premura aggiornarLa in merito, ferma restando la totale disponibilità ad approfondire fin da subito l’eventuale argomento di interesse.

## **A) Operazioni con soggetti Iva dei paesi Black list**

E’ stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28 maggio u.s., in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello per la comunicazione da parte dei soggetti IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata (Black list), individuati (come previsto dall’art. 1, comma 1, del dm 30 marzo 2010) dai decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

La compilazione del modello di cui sopra si rende obbligatoria per tutti i soggetti IVA che a partire dal **1° luglio u.s.** hanno posto in essere:

1. cessioni di beni;
2. prestazioni di servizio rese;
3. acquisti di beni;
4. prestazioni di servizi ricevute;

con soggetti cosiddetti “Black List”.

La trasmissione del suddetto modello dovrà avvenire entro il mese successivo al periodo di riferimento, che potrà essere:

- a. **il trimestre**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- b. **il mese**, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dal punto precedente.

Pertanto ipotizzando di trovarsi nella situazione di cui al punto b. la prima scadenza per l’invio sarà il **31 agosto p.v.**

Pensando di fare cosa gradita di seguito si riporta un elenco dei principali paesi individuati come “Black List” dai D.M. citati:

Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malvasia, Maldive, Malta, Maurizio, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant’Elena, Sark, Seicelle, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

## **B) Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA sopra i 3.000 euro (D.L. 78/2010)**

Con una disposizione che necessita di provvedimenti attuativi, viene stabilito l'obbligo di comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro. In tal modo, si dovrebbe poter operare una più corretta ricostruzione dei volumi d'affari dei soggetti attivi e costruire una banca dati delle spese e dei consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro.

## **C) Applicazione delle ritenute alla fonte sui pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta (36% e 55%) (D.L. 78/2010)**

La nuova disposizione, che interessa principalmente le imprese edili di costruzione e di ristrutturazione, prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10%, operata dalle Banche e da Poste Italiane sui bonifici effettuati dai clienti delle imprese secondo le modalità previste per beneficiare delle detrazioni di imposta del 36% sul recupero edilizio o del 55% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

La norma è operativa dal 1° luglio 2010 a seguito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 94288 il quale ha definito le modalità per espletare l'obbligo da parte di Banche e Poste Italiane di trattenere la ritenuta d'acconto pari al 10% sugli importi incassati mediante bonifico.

Banche e Poste Italiane rilasceranno apposita certificazione attestante le ritenute d'acconto operate, che potranno essere scomutate nell'esercizio successivo, nella dichiarazione del soggetto che ha subito la ritenuta d'acconto.

In termini pratici dagli incassi ricevuti dai propri clienti, l'impresa dovrà considerare una riduzione della propria liquidità pari al 10% dell'importo incassato, che si configurerà come credito di imposta nei confronti dell'erario.

In attesa della conversione in legge del presente decreto, si segnala infine che nel caso di prestazioni rese nei confronti di condomini, la ritenuta d'acconto del 10% va a sommarsi alla ritenuta del 4% che i condomini stessi applicano già.

## **D) IVA e contrasto alle frodi: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall'apertura della Partita IVA (DL 78/2010).**

Al fine di prevenire operazioni che possono generare frodi con evasione di IVA comunitaria, la norma prevede che all'atto della presentazione della richiesta di attribuzione di una nuova partita Iva, viene richiesto di specificare se il nuovo soggetto economico intende effettuare operazioni comunitarie.

In caso affermativo dalla data di presentazione della richiesta di attribuzione della partita Iva, decorreranno 30 giorni, previa verifiche sul soggetto che ha aperto la nuova partita Iva, prima che la stessa risulti regolare sul canale di verifica delle partite Iva comunitarie (canale VIES), non consentendo così la possibilità di effettuare questo tipo di operazioni.

Nei 30 giorni suddetti il nuovo soggetto economico potrà operare in piena legittimità per le operazioni nazionali, mentre dal 31° giorno, qualora non siano emerse motivazioni ostative da parte dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto sarà iscritto nell'archivio VIES e da quel momento potrà porre in essere anche operazioni comunitarie.

## **E) Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011 (D.L. 78/2010)**

Per il periodo di imposta 2011, la quota di retribuzione erogata a lavoratori dipendenti in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, è soggetta ad una tassazione sostitutiva all'IRPEF ed alle addizionali comunali e regionali, nei limiti di 6.000 euro lordi annui ed a condizione che il reddito del percipiente non superi nell'esercizio stesso 40.000 euro lordi annui. L'entità dell'agevolazione fiscale a favore del lavoratore dipendente sarà determinata con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31/12/2011.

## **F) MODELLI INTRASTAT - Valutazione convenienza economica su alcune tipologie di prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari**

Facendo riferimento alle novità introdotte dal 1° gennaio 2010 relativamente alla territorialità IVA delle operazioni comunitarie ed extracomunitarie, desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulla convenienza dell'acquisto di determinati servizi comunitari, che obbligano il contribuente a presentare telematicamente il modello *Intrastat 2-quater* relativo ai servizi ricevuti; in particolare si fa riferimento a tutti quei servizi acquistati tramite internet, soprattutto software e loro aggiornamenti (ad esempio acquisto del software di aggiornamento delle mappe per navigatori satellitari).

Tali servizi se acquistati nell'esercizio di attività di impresa, cioè tramite partita IVA italiana, scontano l'imposta IVA nel Paese del committente (nel nostro caso quindi l'IVA viene versata e compensata in Italia) e obbligano, come già detto, la presentazione telematica del modello Intrastat, aggravando di un onere il servizio acquistato.

Vi invitiamo pertanto a valutare la convenienza economica del servizio acquistabile on-line per il quale si dovrà considerare il costo aggiuntivo dell'adempimento dello Studio per l'invio del modello Intrastat, che ha un costo base di 150,00 euro.

Concludendo, per l'acquisto di servizi comunitari di modico valore può essere più conveniente acquistare il servizio come cliente privato e non titolare di P.IVA, pagando l'imposta IVA al fornitore comunitario; si precisa però che l'acquisto del servizio come soggetto privato non consentirà la detrazione del costo dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Diversamente qualora sia più conveniente detrarre il costo dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, senza essere obbligati all'adempimento Intrastat, si suggerisce di acquistare tali servizi direttamente da fornitori italiani, come ad esempio rivenditori specializzati nel settore dell'informatica.

#### **G) Limitazioni all'uso dei contanti (D.L. 78/2010)**

È stata abbassata la soglia massima movimentabile in contanti per ogni singola transazione che passa dagli attuali 12.500,00 euro a 5.000,00 euro. Sono interessati a tale modifica le seguenti movimentazioni:

- i trasferimenti di denaro contante;
- gli assegni bancari che se emessi per importo superiore a 5.000,00 euro devono recare l'indicazione del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
- la detenzione di libretti di deposito al portatore; se il loro importo è superiore a 5.000,00 euro devono essere convertiti o estinti entro il 30/06/2011.

#### **H) Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi" e in perdita sistematica (D.L. 78/2010)**

Le imprese che cessano l'attività entro 1 anno dalla loro costituzione saranno selezionate in apposite liste da sottoporre a vigilanza da parte dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate, G.d.F. ed Inps); parimenti saranno sottoposte a particolare vigilanza le imprese che dichiarano perdite fiscali non imputabili all'erogazione di compensi agli amministratori. La finalità è quella di attivare una specifica azione di vigilanza su categorie di imprese a rischio di evasione fiscale. Analoga vigilanza sarà sottoposta a tutte quelle imprese non soggette a monitoraggio e non soggette agli studi di settore.

#### **I) Quadro RW – monitoraggio fiscale**

Sono state adottate alcune semplificazioni per i lavoratori frontalieri e per chi è impiegato presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ONU, NATO, OCSE.....). Per questi soggetti è espressamente previsto l'esonero dalla compilazione del modulo RW e dagli obblighi di monitoraggio fiscale fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora mantenga per motivi personali gli investimenti o le attività all'estero.

Lorenzo Perinetto